

viveri sulla pensione, diventata insufficiente ai bisogni dei maestri a riposo » (1).

Mazzolani. — *Al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.* — « Per sapere se intenda provvedere agli avventizi della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, estendendo loro la concessione della indennità di caro-viveri, e assicurandoli con opportune graduatorie che dell'attuale loro servizio si terrà equo conto, quando dovranno, in base a regolari concorsi, ottenere una definitiva sistemazione ».

RISPOSTA. — « La paga minima degli avventizi che prestano servizio negli uffici della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, con la qualifica di aiutanti applicati fu nel 1916 portata da lire 3.40 a lire 3.80 al giorno. L'Amministrazione ferroviaria assume in servizio avventizi della detta qualifica anche con retribuzione superiore a quella ora indicata, quando si tratta di aspiranti che, per cognizioni, attitudini e pratica di lavori d'ufficio, sono in grado di rendere prestazioni che giustifichino un trattamento migliore.

« Ciò posto, considerando inoltre che una gran parte degli avventizi impiegati nella Direzione generale è costituita di individui giovanissimi, appena usciti dalle scuole, il trattamento fatto a tale categoria di agenti non può ritenersi inadeguato alle loro prestazioni, sì da indurre a migliorarlo anche sotto la forma della concessione di indennità per caro-viveri. Non escludo tuttavia che queste aspirazioni degli avventizi non abbiano ad essere tenute presenti dalla Direzione generale per quei provvedimenti eventuali che ricorressero, in relazione anche ai criteri che venissero adottati dalle altre Amministrazioni dello Stato.

« Quanto alla valutazione del servizio prestato dagli agenti in parola, agli effetti della loro definitiva sistemazione, faccio notare che l'Amministrazione ferroviaria, nei concorsi che bandisce per assunzione di personale di ruolo, non trascura di tener conto, come elemento sussidiario di giudizio, delle occupazioni precedentemente avute dai concorrenti; cosicchè il servizio prestato in qualità di avventizi potrà sotto tale aspetto, giovare a coloro che partecipino ai concorsi per posti di aiutanti ap-

plicati di ruolo. Una diversa e maggiore valutazione dell'avventiziato, nel senso di farlo influire direttamente sulla graduatoria dei concorsi, costituirebbe un privilegio in danno degli altri candidati, ed è da escludersi, non essendo consentito nei pubblici concorsi (in questo caso stabiliti dalla legge) usare disparità di condizioni fra concorrenti.

« Il ministro

« RICCARDO BIANCHI ».

Pais-Serra. — *Al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro del tesoro.* — « Per sapere se non credano equo ed umano estendere la concessione della indennità caro-viveri al personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato e particolarmente a quello assunto prima e non per la sola durata della guerra, retribuito con stipendi minimi, inadeguati alle rispettive funzioni, al quale nessun miglioramento economico è mai stato finora accordato; e se — considerato che esistono avventizi assunti fino dal 1884 — non ritengano atto di giustizia riparatrice, addivenire ad una forma di riconoscimento giuridico, che, per lo meno, assicuri la inamovibilità degli avventizi i quali prestano ininterrotto, lodevole servizio da un determinato periodo di anni, analogamente a quanto stabilisce la legge 9 luglio 1908, n. 103, per il personale provvisorio dei lavori pubblici; il che — mentre non porterebbe aggravio alle finanze dello Stato — consentirebbe a questa categoria di modesti, utili ed operosi funzionari fuori ruolo, di fruire di quelle provvidenze speciali di assicurazione, di cooperazione e di credito, di cui può valersi ogni altra classe di cittadini e da cui si vedono esclusi per la precarietà della loro posizione ».

RISPOSTA. — « La concessione della indennità caro-viveri agli impiegati di ruolo delle Amministrazioni governative, fu determinata da uno speciale riguardo ad essi dovuto, per i vincoli che uniscono l'Amministrazione ai funzionari ed agli agenti, che hanno con l'Amministrazione stessa permanenti rapporti d'impiego.

« Diversa è, invece, la condizione degli avventizi, ai quali lo Stato non riconosce, per espressa disposizione inserita nei decreti che li riguardano, alcun diritto, all'infuori di quello della corresponsione della retribuzione pattuita, e non ha potuto il Governo, nelle attuali contingenze, che assorbono le disponibilità della pubblica finanza,

(1) Vedi per la risposta quella identica data all'interrogazione del deputato Di Saluzzo a pag. 14425.